

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE 11/2025

- **vista** la segnalazione pervenuta dalla Segreteria Organi di Giustizia in data 15.12.2025, dalla quale emergeva che in occasione della manifestazione sportiva del giorno 05 dicembre 2025 *Gara Nazionale Winter Edition di Rimini 2025*, l'Associazione Ginnica 96 ha iscritto e fatto gareggiare, nella categoria Individuali LE A2, la ginnasta omissis utilizzando attrezzi errati, vietati dal regolamento di gara per quella specifica categoria e con i quali avrebbe vinto il titolo italiano se non segnalato alla giuria di gara e che a seguito di ciò la ginnasta è stata squalificata dalla competizione;
- **visto** il provvedimento istruttorio del 17.12.2025, contenente anche la data della fissazione della data di assunzione della decisione, ex art. 57 RGS;
- **ricevuti ed esaminati** gli atti ed i documenti del procedimento 11/2025;
- **letta** la memoria dell'ASD Ginnica 96 ritualmente pervenuta in data 27.12.2025;
- **visto** il Regolamento di Giustizia Sportiva della FGI;
- **ritenuto** il comportamento segnalato meritevole di sanzione disciplinare per le seguenti

MOTIVAZIONI

- a) dagli atti acquisiti emerge, anche per espressa ammissione dell'ASD Ginnica 96, che l'atleta omissis, durante la manifestazione *Ginnastica in Festa – Winter Edition Rimini 2025*, nell'esecuzione della prova atletica valida per il Campionato individuale LE GR, cat. A2, abbia effettivamente utilizzato attrezzi non idonei;
- b) l'ASD Ginnica 96 si assume ogni responsabilità per quanto riguarda l'accaduto, ricostruendo in maniera puntale i fatti ed addebitando l'errore al proprio staff interno;
- c) il comportamento tenuto dalla Società sportiva è da considerarsi negligente per manifesta violazione di norme endofederali che vanno ad inficiare l'esecuzione di una gara di una propria Atleta;
- d) preso atto che l'Atleta è stata sanzionata e non inserita nella relativa classifica di gara;
- e) il comportamento di cui sopra denota dunque la colpa dell'ASD Ginnica 96 con la conseguente sanzione monitoria dell'ammenda, ai sensi dell'art. 11 RGS;
- f) per quanto riguarda la graduazione della sanzione la stessa può essere individuata nel minimo edittale tenuto conto della totale collaborazione della Società sportiva e per l'effetto

CONDANNA

la ASD Ginnica 96 Cod. 02/001689 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla sanzione disciplinare dell'ammenda per l'importo di €500,00 (cinquecento/00).

L'importo di cui sopra dovrà essere versato, in favore della Federazione Ginnastica d'Italia, entro e non oltre il giorno **30.01.2026**.

Dispone la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento sul sito federale per giorni trenta (30).

Roma, 30.12.2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
F.to Avv. Luca Lo Bosco